



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
SEZIONE CIVILE

NRG 1648/2019 - ANTONIO BAILA - MARCO BAILA

Il giudice dr.ssa Rachele Olivero,
preso atto delle disposizioni emergenziali che prevedono il rinvio ex
lege delle udienze dal 9/03/2020 all'11/05/2020;

visto il Protocollo d'Intesa siglato in data 17/04/2020 tra il Tribunale di
Verbania e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania per la gestione
delle udienze civili durante l'emergenza epidemiologica da Covid 19;

ritenuto necessario che lo svolgimento della prima udienza nel presente
procedimento avvenga in presenza (e non con le modalità alternative previste
all'art. 83, c. 7 Dl. 18/2020);

PQM

**RINVIA l'udienza precedentemente fissata alla nuova data del 16/09/2020,
alle ore 10.00;**

preso atto che parte convenuta non risulta ancora costituita, invita parte
attrice a notificare il presente provvedimento a parte convenuta entro il
22/05/2020.

Si comunichi.

Verbania, 21/04/2020

Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero





TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
SEZIONE CIVILE

NRG 1648/2019 - ANTONIO BAILA - MARCO BAILA

Il giudice dr.ssa Rachele Olivero,

vista l'istanza depositata in data 23/04/2020, nella quale si rappresenta l'attuale impossibilità di parte attrice di procedere alla notifica a parte convenuta del decreto di rinvio del 21/04/2020, atteso che tale notifica andrebbe effettuata per pubblici proclami (come già avvenuto per l'atto di citazione), il che implica una serie di attività onerose e attualmente inattuabili alla luce delle restrizioni legate all'emergenza epidemiologica da Covid 19;

rilevato che il Protocollo d'Intesa siglato in data 17/04/2020 tra il Tribunale di Verbania e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania per la gestione delle udienze civili durante l'emergenza epidemiologica da Covid 19 stabilisce che, per le prime udienze, se la data precedentemente fissata cade nel periodo di sospensione (previsto dal DL 11/2020, poi dal DL 18/2020 e da ultimo il DL 23/2020) e il convenuto non è costituito, il giudice, nel momento in cui dispone il rinvio, assegna all'attore un termine per notificare il provvedimento di convocazione dell'udienza a controparte;

rilevato che la ratio di tale previsione è quella di tutelare il diritto di difesa di parte convenuta, garantendole la conoscenza della data d'udienza e dunque dandole la possibilità di costituirsi tempestivamente (stante la sopravvenuta "impossibilità" della data di udienza indicata nell'atto di citazione);

rilevato che, nel caso di specie, sia la data indicata nell'atto di citazione (7/04/2020) sia la data del primo rinvio disposto dal giudice per proprio impedimento (22/04/2020) cadevano nel periodo di sospensione;

ritenuto pertanto che non possa prescindersi dalla notifica a parte convenuta;

ritenuto di dover differire il termine precedentemente fissato per effettuare la notifica (22/05/2020), al fine di consentire a parte attrice l'espletamento delle attività



necessarie per tale adempimento;

PQM

INVITA parte attrice a notificare il presente provvedimento nonché il decreto del 21/04/2020 a parte convenuta entro il 6/07/2020;
conferma l'udienza precedentemente fissata al 16/09/2020, alle ore 10.00.

Verbania, 27 aprile 2020.

Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero

